

## CITTA' DI CANELLI

## Provincia di Asti

## **ACCORDO DI PROGRAMMA**

Tra l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, la Città di Canelli e la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato per la gestione del presidio \*.

L'anno duemilanove, il giorno \* del mese di \*, nella sala \* del \*;

## Premesso:

- che l'articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede che "Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento."
- CHE CON DELIBERAZIONE GEN AN O CSECULIVA A TENTINI GI TEGGE, C STATE

approvato il presente accordo di programma;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Canelli n. \* in data \*,

esecutiva a termini di legge, è stato approvato il presente accordo di

programma;

- che con Deliberazione del Consiglio dell'Unione "Comunità delle Colline tra	
Langa e Monferrato" n. * in data *, esecutiva a termini di legge, è stato	
approvato il presente accordo di programma;	
- che l'Agenzia Interregionale per il fiume Po ha realizzato, sul territorio del	
Comune di Canelli, un invaso con funzioni di laminazione controllata del	
colmo di piena a monte di Canelli;	
- che in data 22.09.2007 tra l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, la Città	
di Canelli e la S.A.P. (Società azionaria per la condotta di Acque Potabili - ex	
Italgas), è già stato siglato un accordo di programma per la realizzazione del	
potenziamento adduzione acquedotto comunale di Canelli a seguito	
dell'alluvione del 1994 e della realizzazione della vasca di laminazione del	
Torrente Belbo in base al quale l'A.I.Po ha trasferito al Comune di Canelli la	
somma complessiva di €130.000,00;	
- che tale somma era destinata in parte all'adeguamento della rete pozzi ed	
in parte all'acquisto di un sistema di pompaggio mobile da dislocarsi in	
corrispondenza della Chiavica del Rio Bassano ed attivarsi in caso di	
riempimento di entrambe le casse d'espansione; tale acquisizione è già	
avvenuta, così come una prima dislocazione sul campo in occasione	
dell'ultima piena del 27.04.2009 con esiti positivi;	
- che nell'ambito delle opere sopraccitate l'Agenzia Interregionale per il fiume	
Po nell'ambito della procedura espropriativa, ha acquisito un immobile	
adiacente le suddette casse d'espansione quale sede di un proprio presidio e	
di stoccaggio di mezzi e materiali da utilizzarsi in fase di piena (cd. Casa	
Merlino);	
- che la Comunità Collinare "Tra Langa e Monferrato" è sede del C.O.M. di	
2	

Canelli in quanto alla stessa è stato traferito il servizio di protezione civile ai	
sensi dell'articolo 2 dello Statuto dell'Unione;	
- che, considerato lo stretto legame fra le attività di Protezione Civile, legate	
al rischio idraulico sul territorio comunale e quelle di A.I.Po, per la gestione in	
piena delle Casse e del reticolo idrografico di competenza e quindi le finalità	
comuni di rendere massima la tempestività d'azione e l'efficienza sia	
nell'utilizzo dei sistemi e mezzi già acquistati che nell'espletamento	
congiunto delle necessarie attività osservative, di vigilanza ed eventuale	
manovra in corso d'evento, il comune di Canelli intenderebbe utilizzare in	
collaborazione con l'Agenzia Interregionale il suddetto immobile per le finalità	
sopra considerate;	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
Articolo 1 – Interventi oggetto del presente Accordo di Programma	
L'intervento consiste nella realizzazione dei seguenti tre interventi:	
a) l'Agenzia Interregionale per il fiume Po concede in comodato al Comune di	
Canelli il seguente immobile sito in Canelli, regione Dente * distinto in mappa	
al F. * nn° * ai sensi dell'articolo 1803 e seguenti c.c.	
b) Il Comune di Canelli provvederà all'esecuzione delle opere di	
sistemazione dell'immobile già preliminarmente concordate per l'importo di *€	
85.000,00 e oggetto del contributo regionale concesso con DGR *;	
c) la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato gestirà l'immobile e le	
opere realizzate in conformità alle finalità di cui al presente accordo.	
2. L'immobile è concesso per le funzioni di Protezione Civile proprie del	
Comune di Canelli e per esso della Comunità Collinare anche tramite le	
proprie organizzazioni di volontariato.	
3	

3. l'Agenzia Interregionale per il fiume Po si riserva ed i sottoscrittori	
concedono l'uso dei locali di cui avrà necessità per la gestione degli eventi di	
piena sulle casse d'espansione e sul proprio reticolo di competenza e	
l'utilizzo del personale volontario dell'Unione esclusivamente per *	
4. I locali riservati all'Agenzia Interregionale per il fiume Po risultano	
dall'allegato "A".	
Articolo 2 – Ente attuatore degli interventi	
1. Il soggetto attuatore del presente accordo di programma è il Comune di	
Canelli per quanto riguarda le opere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),	
mentre sarà la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato per quanto	
riguarda la gestione del servizio all'articolo 1, comma 1, lettera c),	
2. Il Soggetto attuatore si occuperà, di tutte le procedure relative al	
finanziamento ed alla programmazione dell'intervento, alla progettazione,	
all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni o pareri, all'appalto ed alla	
realizzazione delle opere i cui progetti, peraltro, dovranno essere approvati	
anche dagli altri soggetti sottoscrittori.	
Art. 3 – Costi dell' intervento	
1. I costi dell'intervento saranno pari ad € 85.000,00 così suddivisi:	
€ 50.000,00 mediante finanziamento già concesso dalla regione Piemonte al	
Comune di Canelli con DGR*	
€35.000,00 a carico del Comune di Canelli.	
2. l'Agenzia Interregionale per il fiume Po autorizza fin d'ora il Comune di	
Canelli ad utilizzare per la realizzazione delle opere di cui al seguente	
accordo le eventuali economie che si dovessero realizzare sullo	
stanziamento di € 130.000,00 di cui al precedente Accordo di Programma	
4	

sottoscritto in data 22.09.2007;	
3. Le migliorie realizzate a seguito del presente accordo non sono spese	
straordinarie realizzate per la conservazione della cosa ma bensì per il suo	
adeguamento all'uso e pertanto non sono rimborsabili ai sensi dell'articolo	
1808 c.c.	
Articolo 4 – Proprietà delle opere	
1. I manufatti, le condotte e più in generale le opere che saranno realizzate a	
seguito del presente accordo resteranno di proprietà dell'Agenzia	
Interregionale per il fiume Po.	
Art. 5 - Tempi di realizzazione	
L'attuazione delle iniziative dovrà rispettare le seguenti tempistiche:	
- redazione ed approvazione dei progetti entro il *;	
- ultimazione dei lavori e collaudo delle opere entro il *.	
2. Ai sensi dell'articolo 1810 c.c. nel comodato non è determinata la durata in	
quanto lo stesso risulta dall'uso, tuttavia in considerazione degli investimenti	
da effettuarsi da parte degli enti locali coinvolti, l'Agenzia Interregionale per il	
fiume Po non potrà chiedere la restituzione della cosa prima del termine di	
anni venti dalla data del presente accordo.	
Art. 6 - Modalità operative	
Al fine di rendere operativi gli accordi sopra decritti, le parti convengono di	
procedere alla costituzione di un "Collegio di Vigilanza", ex art. 34, comma	
7°, D.Lgs. 267/2000, con compiti di approfondimento, monitoraggio e	
controllo sull'applicazione del presente Accordo di Programma, circa	
l'espletamento delle procedure necessarie alla realizzazione degli interventi,	
attraverso un impegno comune al superamento concordato di tutti i possibili	
5	

fattori imprevisti che possono rallentare l'iniziativa.	
2. Detto organismo sarà composto da:	
- Il Sindaco della Città di Canelli (o suo delegato);	
- II Presidente dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (o suo delegato);	
- Il Presidente della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato (o suo	
delegato);	
3. L'organismo sarà presieduto dal Sindaco della Città di Canelli che	
provvederà periodicamente a convocare il Collegio di Vigilanza.	
4. L'approvazione del presente accordo di programma comporta la	
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera da	
realizzare ex art. 34, comma 6°, D.Lgs. 267/2000. Tale dichiarazione cessa	
di avere efficacia se l'opera non ha avuto inizio entro tre anni.	
•	
Articolo 7 - Controversie	
Articolo 7 - Controversie  1. Le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed	
Le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed	
Le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed     all'esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non	
Le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed     all'esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non     sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente	
1. Le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza, di cui all'art. 6 del presente Accordo.	
Le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza, di cui all'art. 6 del presente Accordo.      Ove la controversia non sia risolta dal Collegio di Vigilanza, la soluzione	
1. Le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza, di cui all'art. 6 del presente Accordo.      2. Ove la controversia non sia risolta dal Collegio di Vigilanza, la soluzione della stessa è deferita ad arbitri.	
<ol> <li>Le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza, di cui all'art. 6 del presente Accordo.</li> <li>Ove la controversia non sia risolta dal Collegio di Vigilanza, la soluzione della stessa è deferita ad arbitri.</li> <li>In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati</li> </ol>	
1. Le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza, di cui all'art. 6 del presente Accordo.  2. Ove la controversia non sia risolta dal Collegio di Vigilanza, la soluzione della stessa è deferita ad arbitri.  3. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati designano a loro volta un terzo arbitro, presidente; in caso di disaccordo, la	
1. Le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza, di cui all'art. 6 del presente Accordo.  2. Ove la controversia non sia risolta dal Collegio di Vigilanza, la soluzione della stessa è deferita ad arbitri.  3. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati designano a loro volta un terzo arbitro, presidente; in caso di disaccordo, la nomina del terzo arbitro è richiesta al Presidente del Tribunale di Asti. Si	
<ol> <li>Le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza, di cui all'art. 6 del presente Accordo.</li> <li>Ove la controversia non sia risolta dal Collegio di Vigilanza, la soluzione della stessa è deferita ad arbitri.</li> <li>In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati designano a loro volta un terzo arbitro, presidente; in caso di disaccordo, la nomina del terzo arbitro è richiesta al Presidente del Tribunale di Asti. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 806 e ss. del c.p.c., in tema di</li> </ol>	

1. Il presente Accordo di Programma, ai fini della realizzazione dell'opera, ha	
validità di anni 5 dalla sottoscrizione dello stesso.	
2. I tempi di durata dell'accordo potranno essere modificati ed integrati, su	
proposta di uno dei soggetti firmatari; qualora non rivestano carattere	
sostanziale tali successive integrazioni e modifiche potranno essere	
sottoposte al Collegio di Vigilanza. Negli altri casi saranno oggetto di vere e	
proprie integrazioni dell'Accordo e saranno approvate e sottoscritte dai	
firmatari dell'Accordo stesso.	
3. Nel corso di validità del presente accordo gli Enti sottoscrittori potranno	
apportare allo stesso delle integrazioni finalizzate alla realizzazione delle	
opere.	
Per l'Agenzia Interregionale per il fiume Po	
Per la Città di Canelli	
Dev la Caravraità della Callina tra Lange a Manfarrata	
Per la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato	
7	